



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

N. REGISTRO INTERNO: 84

DATA: 14 ottobre 2022

N. REGISTRO GENERALE: 309

DETERMINAZIONE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PGT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

in data 22 dicembre 2020 prot. n. 5504 la società Mc Garlet s.r.l di Albano Sant'Alessandro, ha inteso proporre all'Amministrazione Comunale uno specifico progetto urbanistico ed edilizio finalizzato alla realizzazione di nuovo insediamento produttivo agroalimentare nell'ambito dell'ex area Scarpellini, da assumersi in variante al PGT, mediante ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010 e articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i.;

l'area "ex Scarpellini" si caratterizza per essere un'area della rigenerazione anche ai sensi e per gli effetti del PTR approvato dal consiglio regionale con atto n. XI/411 del 19 dicembre 2018, trattandosi di area agricola già utilizzata da attività economica interessata da fenomeni di dismissione/abbandono totale tali da comportare degrado ambientale ed urbanistico;

la rigenerazione dell'area "ex Scarpellini" rappresenta un'occasione per dare vita ad un'operazione di riequilibrio territoriale ed ambientale volta al miglioramento di tipo paesaggistico con una efficace ridestinazione funzionale che preveda inserimento di usi attivi e propulsivi per il territorio e la eliminazione del degrado esistente;

rispetto agli obiettivi di rigenerazione urbana, l'area "ex Scarpellini" può consentire un riuso per funzioni produttive agroalimentari purché siano verificate le condizioni per il miglioramento del paesaggio naturale e artificiale e la dimostrazione di un riequilibrio degli spazi liberi in termini di permeabilità dei suoli ed attenzione al bilancio del consumo di suolo effettivo;

CONSIDERATO che il comune di Torre de' Roveri è dotato di strumento urbanistico generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09.12.2009 e successiva Variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2018, efficace con la pubblicazione sul BURL n. 47 del 21.11.2018, ed altre varianti minori, rettifiche e precisazioni al PGT;

VISTE le seguenti deliberazioni comunali:

- 1) Giunta comunale n. 66 del 2 agosto 2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di documento di orientamento che, tra gli altri ambiti individua, puntualmente l'ambito "ex Scarpellini" come ambito degradato – 3.1 cui è assegnato l'obiettivo da raggiungere della "Rigenerazione urbana e sociale";
- 2) Giunta Comunale n. 67 del 2 agosto 2019, recante "Indirizzi per la procedibilità della richiesta di realizzazione insediamento produttivo agroalimentare mediante SUAP nell'ambito dell'area ex Scarpellini";
- 3) Giunta comunale n. 79 del 21 ottobre 2019, recante "Documento di orientamento delibera Giunta comunale n. 66/2019. Studio di fattibilità per nuovo insediamento produttivo agroalimentare. Intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale dell'area ex Scarpellini" con la quale si valuta positivamente lo studio di fattibilità, si dettano indirizzi e prescrizioni per le fasi successive di attuazione;
- 4)Giunta Comunale n. 52 del 29 giugno 2020 recante "Nuovo insediamento produttivo agroalimentare "Intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale dell'area ex Scarpellini. Proposta progettuale in variante al PGT- Approvazione schema accordo. Avvio consultazioni.";
- 5) Giunta comunale n. 98 del 14 dicembre 2020 recante "Iniziative per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche. Adozione proposta accordo per intervento insediamento produttivo agroalimentare mediante progetto dello sportello unico delle imprese (SUAP) nell'ambito dell'area ex Scarpellini";

6) Consiglio comunale n. 36 del 21 dicembre 2020 recante “Iniziativa per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche. Adozione proposta accordo per intervento insediamento produttivo agroalimentare Società McGarlet, in variante al PGT mediante sportello unico delle imprese (SUAP).”;

CONSIDERATO che l’oggetto della proposta urbanistica attiene all’ambito individuato negli elaborati di cui sopra posto ad ovest della via Casale, che in direzione nord conduce a Scanzorosciate; a sud confina con alcune aree private caratterizzate dalla presenza di un’antica cascina detta il “Casale”, a nord con la SP ex SS 671, mentre ad est confina con altre aree agricole e insediamenti residenziali che insistono su via Donizetti. Allo stato di fatto, l’area dell’“ex vivaio Scarpellini” è composta da due diversi comparti: 1. il vivaio posto a nord, in fregio alla SP ex SS 671; 2. un ambito edificato, dove trovava sede la produzione floro-vivaistica e gli spazi logistici e di ufficio annessi. L’insediamento produttivo in esame è classificato dal PdR del PGT vigente del Comune di Torre De’ Roveri quale “Zona E1 – Aree agricole della pianura esterna al PLIS” ed “Aree edificate e infrastrutture” in corrispondenza del fabbricato principale esistente (sede uffici-magazzino). L’ambito ha una superficie territoriale complessiva pari a 56.552 mq e una Superficie Coperta esistente complessiva di 9.779 mq. L’area sebbene sia classificata alla destinazione “agricola”, è comunque stata interessata da un’attività economica ed in parte risulta già urbanizzata per la presenza nel sito di edifici con sup. coperta pari a 2.602 mq nei quali trovavano sede gli uffici e la produzione dell’ex vivaio, oltre a serre fisse con sup. coperta 7.177 mq e ad ampie aree agricole destinate alla coltivazione di specie arboree e arbustive ancor oggi presenti nel sito e poste in prevalenza nella porzione nord dell’ambito. La superficie impermeabile complessiva (edifici, serre fisse, piazzali, strade, ecc.) esistente è pari a 20.605 mq. La superficie drenante a prato e piantumata per la presenza dell’ex vivaio ha un’estensione pari a 35.947 mq circa. L’area oggetto d’intervento ricade inoltre nel bacino del torrente Zerra appartenente al R.I.M., che scorre ad est del comparto. Variante al PdR L’area dell’“ex vivaio Scarpellini” si caratterizza per essere un’area ove è possibile attivare processi di rigenerazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/2019 “Rigenerazione urbana e territoriale, nonché recupero del patrimonio edilizio esistente” e del PTR Integrato alla L.R. 31/2014, trattandosi di un’area agricola già utilizzata da un’attività economica e attualmente interessata da fenomeni di dismissione, oltre che di degrado ambientale ed urbanistico. Il contesto nel quale si insediano le nuove previsioni urbanistiche è principalmente produttivo se si considerano le attività su via Casale. L’insediamento è limitrofo anche ad un’area residenziale che si sviluppa lungo la via Donizetti sino al vicino rilievo collinare.

Questo intervento costituisce un’operazione di riequilibrio territoriale ed ambientale, volta al miglioramento di tipo paesaggistico e alla eliminazione del degrado esistente. Il nuovo insediamento si sviluppa recuperando alcuni degli edifici esistenti e demolendone altri, al fine di sviluppare un intervento unitario. Gli spazi verdi e le aree dell’ex vivaio vengono recuperati a nuovi usi ed è inoltre previsto il mantenimento e la valorizzazione della vegetazione ancora presente nel sito. La Variante al PGT del Comune di Torre de’ Roveri comporta una modifica della destinazione urbanistica per il comparto in esame, da zona “agricola”, a zona “produttiva-artigianale-commerciale” per 43.752 mq, “fasce verdi di mitigazione ambientale” previste su tutti i lati dell’intorno del fabbricato e “aree agricole di pertinenza, di rappresentanza e di sperimentazione” per 12.800 mq nella porzione nord dell’ambito. E’ previsto, inoltre, un lieve incremento della Superficie Coperta esistente pari a 803 mq;

VISTO il provvedimento del Responsabile del SUAP, recante “ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVO AL PROGETTO PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE MEDIANTE SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE (SUAP) NELL’AMBITO DELL’AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I.”;

RICHIAMATI:

-il provvedimento N. REGISTRO INTERNO: 52 DATA: 13 giugno 2022 N. REGISTRO GENERALE: 183 a firma del Responsabile del SETTORE TECNICO, recante “ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ARTICOLO 97 E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014;

-l'avviso di CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI per l'esame del progetto in argomento in variante parziale allo strumento urbanistico generale (PGT) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'ART. 7, COMMA 8 della legge regionale 11/2014m art. 97 l.r. Lombardia nr. 12/2005 e d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e s.m.i.”;

-l'avviso pubblico inerente la convocazione della suddetta Conferenza di Servizi estesa alla partecipazione di soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati che ne facessero espressa richiesta;

PRECISATO che regione Lombardia ha chiarito che il comune di “Torre de' Roveri non rientra nell'elenco dei Comuni tenuti ai sensi dell'art. 13, comma 8, LR 12/2005, all'invio del PGT (Piano di Governo del Territorio), o la sua variante, in Regione per la verifica rispetto agli obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale espressi dal Piano Territoriale Regionale. Considerato inoltre che la variante allo strumento urbanistico conseguente all'attivazione dello Sportello Unico in questione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 13 della LR 12/2005, riguardante la fase di approvazione degli atti costituenti il PGT o di sue varianti “ordinarie”, non vi sono i presupposti per l'espressione del parere regionale. A far data dell'entrata in vigore del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è prevista in capo alla Provincia la funzione di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, o delle sue varianti, con il proprio PTCP (rif. LR 1/2000), ricordando inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art. 97 della LR 12/2005 non sono approvati i progetti per i quali la Conferenza dei Servizi rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP e del PTR.”;

PRECISATO ancora che in ordine alle conclusioni offerte dalla provincia di Bergamo in ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS la medesima ha concluso affermando “ che rispetto ai contenuti esposti nel R.P. e secondo le valutazioni scaturite sotto il profilo ambientale, rilevato che non sono emerse particolari problematiche e/o criticità, per quanto di competenza non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica del progetto di SUAP in Variante al P.G.T. vigente. Infine, trattandosi di una Variante al Piano delle Regole, ai sensi dell'art.13 comma 5 della LR 12/2005 s.m.i., non dovrà essere richiesta la verifica di compatibilità con il PTCP;

CONSIDERATO che “la Conferenza di servizi –sia c.d. “istruttoria”, sia “decisoria” e, quindi, anche quella propria del modello procedimentale - non costituisce un organo collegiale ma soltanto un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2007 n. 2107); tale istituto di carattere generale,

disciplinato dalla L. 241 del 1990 e attuato poi con specifiche variante nelle diverse discipline di settore, è precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta pertanto modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi" o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti "vari interessi. Discende quindi da ciò che in sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma un modello di semplificazione amministrativa " (cfr. sullo specifico Cons. Stato, Sez. VI, 04.01.2002 n. 34 e 11.07.2002 n. 3917) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.05.2013 n. 2443 - link a www.giustizia-amministrativa.it);

RICORDATO che con la conferenza di servizi il legislatore non ha istituito un nuovo organo collegiale all'interno della pubblica amministrazione, ma ha introdotto un «procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore».- Sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012. In tal modo, se da una parte la decisione finale adottata all'esito di una Conferenza di Servizi, deve armonicamente conciliare i vari interessi coinvolti; dall'altra, rimane fermo che i singoli atti amministrativi, che in esso si integrano, mantengono la loro autonomia e distinzione, in quanto espressione delle volontà espresse dagli enti coinvolti, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 29 luglio 2022 e degli esiti in esso contenuti e di fare proprie le conclusioni;

CONSIDERATO CHE:

- nella suddetta Conferenza gli enti partecipanti hanno reso i pareri e contributi al progetto;
- in ordine alla posizione espressa dalla Soprintendenza di Brescia in sede di Conferenza la medesima si è determinata definitivamente con atto MIC|MIC_SABAP-BS|11/10/2022|0020203-P in senso favorevole circa la compatibilità delle opere/ intervento rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione, sicché da poter concludere la fase adottiva del progetto in variante parziale al PGT;

DATO ATTO che il progetto edilizio proposto comporta variazione della cartografia del PGT e la introduzione di una specifica disciplina di Piano;

RITENUTO, alla stregua della conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi di assumere le seguenti determinazioni conclusive che valgono al solo fine del rilascio del titolo abilitativo;

PRECISATO che l'Amministrazione precedente debba adottare una "determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi" (sia nel caso in cui la stessa si svolga in forma semplificata

o in forma simultanea: art. 14-bis, comma 5, e art. 14-ter , comma 7) e che questa determinazione dell'amministrazione procedente "sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati" (art. 14-quater, comma 1);

VISTI:

Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15.3.1997, n. 59";

D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, modificato ed integrato dal D.P.R. 7.12.2000, n.400 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15.5.1997, n.59";

Legge 21 dicembre 2001, n.443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";

Deliberazione della Giunta Regionale 5.2.1999, n. VI/41318 "Sportello Unico delle Attività Produttive – Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del D.lgs. 31.3.1998, n.112 e al D.P.R. 20.10.1998, n.447";

Legge 5.1.2000, n.1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 112/98. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15.3.1997, n.59";

L.R. 22 luglio 2002, n.15 "Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l'abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione";

D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, reca il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2010, n. 229 S.O. che ha abrogato, a partire dalla medesima pubblicazione il DPR 447/1998, regolamento recante "Norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59/97";

Articolo 8, primo comma, del D.P. 160/2010, recante "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI -";

Articolo 97 della Legge regionale 12/2005 – "Art. 97 (Sportello unico per le attività produttive):

L.R. 11 marzo 2005 n. 12

L.R. 1° dicembre 2014 n. 31

L.R. 1° ottobre 2015 n. 27

L.R. 26 novembre 2019 - n. 18

CRITER PTR

PTCP

DATO ATTO che la documentazione pertinente la proposta iniziale di sportello unico in variante al PGT ed i suoi allegati saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 97/2016 sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente

TUTTO CIO' PREMESSO E MOTIVATO SI ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

1. Di prendere atto della conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi del 29 luglio 2022, giusto il verbale allegato, avente ad oggetto il PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010, DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 201

2. Di prendere altresì atto della determinazione conclusiva favorevole della Soprintendenza di Brescia MIC\MIC_SABAP-BS\11/10/2022\0020203-P;

3. Di adottare motivatamente la Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 97 della legge regionale 12/2005 inerente il PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE MEDIANTE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014, proposto dalla soc. MC GARLET SRL di Albano Sant'Alessandro;

4. La variante parziale al PGT relativa al progetto in oggetto è costituita dagli elaborati e dai documenti di seguito indicati e dal verbale della Conferenza di Servizi e dai suoi allegati, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione:

Allegato A - Modello permesso di costruire in variante

Allegato B - Relazione tecnico illustrativa

Allegato C - Documentazione fotografica

Allegato D - Tavola n. 1- Inquadramento territoriale

Allegato E - Tavola n. 2A, 2B, 2C- Rilievo dello stato di fatto

Allegato F - Tavola n. 3 - Dati planimetrici e urbanistici esistenti e di progetto

Allegato G - Tavola n. 4 - Planimetria generale di progetto

Allegato H - Tavola n. 5 - Profili territoriali

Allegato I - Tavola n. 6A, 6B, 6C - Edificio principale - Piante di progetto

Allegato J - Tavola n. 7A, 7B - Edificio principale – Sezioni e prospetti

Allegato K - Tavola n.8A, 8B, 8C- Raffronto

Allegato L - Tavola n.9- Abbattimento delle barriere architettoniche

Allegato M - Tavola n.10- Dispositivi contro le cadute dall'alto

Allegato N - Tavola n.11- Planimetria reti tecnologiche smaltimento rifiuti

Allegato O - Tavola n.12 - Progetto esecutivo delle opere a verde e di mitigazione

Allegato P - Relazione tecnica di asseverazione

Allegato Q - Relazione paesaggistica – vincolo D.Lgs 42/2004 fiume Zerra

Allegato R - Relazione indagine archeologica

Allegato S - Relazione geologico-geotecnica e sismica

Allegato T - Relazione e rilevazione delle concentrazioni di gas radon

Allegato U - Relazione invarianza idraulica

Allegato V1 - Impatto acustico

Allegato V2 - Requisiti acustici passivi per la parte Uffici

Allegato W - Valutazione progetto di prevenzione antincendio

Allegato X - Dichiarazione per dispositivi anticaduta

Allegato X1 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il versamento del contributo di costruzione

Allegato X2 - Domanda di variante allo strumento urbanistico
Allegato X3 - Relazione preliminare di indirizzo redatta dall'Amministrazione Comunale – parere espresso sullo studio preliminare
Allegato Y1 - Relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
Allegato Y2 - Tavole IMC 01, IMC 02, IMC 03 - Progetto impianto termotecnico
Allegato Y3 - Progetto impianti elettrici
Allegato Z1 - Contributo di costruzione
Allegato Z2 - Ricevuta diritti di segreteria
Allegato Z3 - Ricevuta pagamento imposta di bollo
Asseverazione Geologo allegato 6 (EX ALLEGATO 15 D.G.R. X/2616/2011)
oltre al Rapporto Preliminare ed al decreto di Pronuncia di non assoggettabilità a VAS della proposta in argomento;
Verbale Conferenza di Servizi ed allegati;
Parere Soprintendenza di Brescia MIC|MIC_SABAP-BS|11/10/2022|0020203-P;

5. di assumere le seguenti determinazioni conclusive che valgono al solo fine del rilascio del titolo abilitativo:

- a) di predisporre un progetto di scavo da sottoporre preliminarmente alla esecuzione dei lavori di realizzazione del fabbricato e delle opere ad esso connesse oggetto della proposta del progetto, ove autorizzate, alla competente Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
- b) di integrare il progetto come da prescrizioni di cui ai pareri e contributi espressi in sede di Conferenza dei Servizi del 29 luglio 2022 e specificamente le prescrizioni di UNIAQUE, oltre a tenere conto dei pareri, contributi e prescrizioni contenute nel Decreto di Pronuncia di non Assoggettabilità a VAS;
- c) di definire con attenzione progettuale le caratteristiche tecnico e funzionali della piattaforma degli scarti agroalimentari al fine di prevenire fenomeni odorigeni di prevenire odori, soprattutto nel periodo estivo più critico per le temperature – elevate. Servirà, dunque, definire modalità con cui verranno asportati i cassoni e prelevati i rifiuti da parte di ditta specializzata. Si evidenzia in modo particolare anche il tema rumore alla luce della vicinanza a ricettori residenziali esistenti (anche in termini di criterio differenziale) per il quale dovrà essere approntate misure di contenimento e verificate in sede di collaudazione degli impianti tecnologici;

6. la presente determinazione sostituisce a tutti gli effetti la deliberazione di adozione di variante da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

7. la presente determinazione e tutti gli atti e documenti ad essa pertinenti e/o connessi saranno depositati in libera visione al pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi e che il termine per la presentazione di osservazioni è di 15 (quindici) giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione; della pubblicazione sarà dato avviso pubblico secondo le forme di pubblicità richiesta dalla legge anche previo avviso anche su un quotidiano o periodico a diffusione locale;

8. di trasmettere la presente determinazione al Sindaco per quanto di propria competenza in relazione alle successive decisioni che competono al Consiglio Comunale ed al successivo processo di deposito e di pubblicazione degli atti inerenti il SUAP in variante parziale agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);

9. Di ricordare che l'approvazione della variante al PGT ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del dpr 160/2010 e dell'articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i non dà luogo alla verifica di verificare la compatibilità con il P.T.C.P. giusta la determinazione della Provincia di cui alle premesse e di

precisare che la società Proponente dovrà definire preliminarmente alla decisione del Consiglio comunale il cd. atto d'obbligo convenzionale tenendo conto degli accordi e delle determinazioni comunali citate in premessa;

10. di precisare che è possibile consultare ed esaminare tutta la documentazione costituente il progetto nel fascicolo elettronico presso l'Ufficio Tecnico Comunale ai seguenti indirizzi: web comunale – link Trasparenza amministrativa – Pianificazione e Governo del Territorio.

11. di notificare il presente provvedimento alla Mec Garlet srl di Albano Sant'Alessandro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Assi Geom. Sergio